

**Informazioni essenziali, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti"), in merito alla sottoscrizione di un patto parasociale relativo ad azioni ordinarie di**

## **AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.**

### **A. PREMESSE**

In data 5 maggio 2017 (la "**Data di Sottoscrizione**"), Atlantia S.p.A. ("**Atlantia**") — socio unico di Autostrade per l'Italia S.p.A. ("**ASPI**" o anche la "**Società**") — da una parte, Allianz Infrastructure Luxembourg I S.à r.l. ("**Allianz**"), DIF Infrastructure IV Coöperatief U.A. ("**DIF**") e Électricité de France S.A. ("**EDF**") (Allianz, DIF ed EDF, congiuntamente, il "**Primo Acquirente**"), dall'altra parte, hanno stipulato un contratto di compravendita (il "**Primo Contratto**") avente ad oggetto la cessione, da parte di Atlantia, e l'acquisto, da parte del Primo Acquirente, di una partecipazione pari al 5% (che potrà essere incrementata fino a un ulteriore 2,5% per effetto dell'esercizio di opzioni *call* esercitabili dalla Data di Sottoscrizione, rispettivamente, fino a 30 giorni dalla data di esecuzione del Primo Contratto e fino al 31 ottobre 2017) del capitale sociale di ASPI.

Ai sensi degli articoli 2359, comma 1, del codice civile, e 93 del TUF, alla Data di Sottoscrizione, ASPI, con una partecipazione pari al 58,98%, esercita il controllo di diritto su Autostrade Meridionali S.p.A. ("**SAM**"), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

Entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla Data di Sottoscrizione, ai sensi del Primo Contratto, Allianz, DIF ed EDF designeranno, ai sensi dell'articolo 1401 del codice civile, una società (costituita, ai sensi della legge italiana, come società a responsabilità limitata ovvero società per azioni) — il cui capitale sociale sarà detenuto interamente (direttamente o indirettamente) da Allianz, DIF ed EDF (fatta salva la possibilità di eseguire trasferimenti consentiti ai sensi della documentazione contrattuale (si veda successivo paragrafo 3)) — che acquisterà tutti i diritti, e assumerà tutti gli obblighi del Primo Acquirente di cui al Primo Contratto ("**Bidco**") che, a decorrere dalla data di designazione, sostituirà Allianz, DIF ed EDF, come "**Primo Acquirente**").

#### *Silk Road*

Come reso noto al mercato da Atlantia in data 27 aprile 2017, inoltre, Atlantia ha accettato l'offerta vincolante presentata da Silk Road Fund Co. Ltd. ("**Silk Road**") e, congiuntamente a Bidco, gli "**Investitori**") per l'acquisto di una ulteriore partecipazione nella Società pari al 5%. La sottoscrizione del relativo contratto di compravendita (il "**Secondo Contratto**") — i cui termini e condizioni ricalcheranno quelli di cui al Primo Contratto (anche per ciò che concerne le pattuizioni aventi rilevanza parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF) — è subordinata alla finalizzazione della relativa documentazione contrattuale.

L'effettiva sottoscrizione del Contratto con Silk Road sarà resa nota al mercato mediante comunicato stampa.

#### *Primo Closing e Secondo Closing*

Con la sottoscrizione del Primo Contratto, Atlantia e il Primo Acquirente (ciascuno di essi un

“**Contraente**” e, congiuntamente, i “**Contraenti**”), hanno espressamente convenuto che Atlantia e Bidco sottoscriveranno, alla data di esecuzione del Primo Contratto (la “**Data del Primo Closing**”) e di effettivo trasferimento in favore di Bidco delle partecipazioni oggetto di cessione (il “**Primo Closing**”), un patto parasociale — nel testo allegato al Primo Contratto —, rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lettere a), b) e d), del TUF (il “**Patto Parasociale**” o il “**Patto**”).

Inoltre, in ipotesi di effettiva sottoscrizione del Secondo Contratto da parte di Atlantia e Silk Road,

- (a) alla Data del Primo Closing, sarà eseguito anche il Secondo Contratto — e pertanto, alla Data del Primo Closing, la partecipazione oggetto dello stesso sarà effettivamente trasferita in favore di Silk Road — (il “**Secondo Closing**”), e il Patto sarà sottoscritto anche da Silk Road; ovvero
- (b) qualora la data di esecuzione del Secondo Contratto (la “**Data del Secondo Closing**”) dovesse cadere successivamente alla Data del Primo Closing, Silk Road aderirà al Patto (già sottoscritto, in occasione della Data del Primo Closing, da Atlantia e Bidco) in tale data (Atlantia, Bidco e — a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto, ovvero di adesione allo stesso — Silk Road, ciascuno un “**Aderente**” e, congiuntamente, gli “**Aderenti**”).

Con la stipula del Patto, Atlantia, Bidco e Silk Road intendono stabilire i termini e le condizioni dei loro reciproci rapporti quali soci di ASPI.

Il Patto sarà sottoscritto, oltre che da Atlantia, Bidco e da Silk Road, anche da Allianz, DIF ed EDF esclusivamente ai fini dell’assunzione di alcuni specifici impegni, in quanto soci (diretti o indiretti) di Bidco.

#### *Condizioni del Primo Contratto*

L’obbligo dei Contraenti di dare corso al Primo Closing — e, conseguentemente, di stipulare il Patto — è subordinato all’avverarsi — entro il 30 settembre 2017, salvo proroga automatica al 31 dicembre 2017 o alla diversa data concordata dai Contraenti per iscritto — di talune condizioni sospensive, tra le quali:

- (a) l’avvenuto rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni e/o approvazioni (anche per silenzio assenso) da parte di tutte le autorità *antitrust* di cui alle giurisdizioni competenti, nella misura in cui siano richieste dalla normativa applicabile;
- (b) il mancato verificarsi di un effetto negativo rilevante (per effetto di violazioni rilevanti delle dichiarazioni e garanzie) sui risultati economici o la situazione finanziaria di ASPI e delle società — direttamente o indirettamente — controllate da ASPI (considerate nel loro complesso);
- (c) la consegna da parte di Atlantia di un *closing certificate* che attesti, tra le altre cose, (i) la correttezza e veridicità, in ogni aspetto rilevante, delle dichiarazioni e garanzie di Atlantia al Primo Closing, (ii) il fatto che Atlantia abbia adempiuto, in ogni aspetto rilevante, ai propri obblighi ai sensi del Primo Contratto e (iii) il mancato verificarsi nel Periodo Interinale (come di seguito definito) di operazioni di distribuzione o di dispersione degli *asset* di ASPI.

#### *Tempistica del Primo Closing*

Salvo diverso accordo scritto tra i Contraenti, il Primo Closing avrà luogo nel giorno stabilito da Atlantia, e comunque in una data compresa tra il 10° e il 20° giorno lavorativo successivo (i) alla data in cui siano state ricevute le necessarie autorizzazioni e/o approvazioni *antitrust* ovvero, qualora quest’ultime non siano richieste dalla normativa applicabile, (ii) alla scadenza di un periodo di due mesi successivi dalla Data di Sottoscrizione.

\*\*\*

Le presenti informazioni essenziali riguardano esclusivamente: (i) le previsioni del Primo Contratto aventi rilevanza quali autonome pattuizioni parasociali ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere a), b) e d), del TUF, nonché (ii) i contenuti del Patto Parasociale.

\*\*\*

#### *Previsioni rilevanti del Primo Contratto*

Il Primo Contratto prevede, tra le altre cose, l'impegno di Atlantia a far sì che alla Data del Primo Closing e, in ogni caso, all'effettivo verificarsi del Primo Closing medesimo, l'assemblea dei soci di ASPI approvi il nuovo statuto della Società, nel testo accluso al Contratto (lo "**Statuto**").

Inoltre, Atlantia si è obbligata a fare in modo che, nel periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e la Data del Primo Closing (inclusa) (il "**Periodo Interinale**"),

- (a) non si dia luogo a talune operazioni di distribuzione o dispersione degli *asset* di ASPI (quali, a titolo esemplificativo, la distribuzione di dividendi da parte di ASPI in favore di Atlantia (fatte salve in ogni caso le distribuzioni consentite quali il saldo dividendo esercizio 2016), ovvero alla rinuncia o la remissione di qualsiasi debito o pretesa da parte di ASPI in favore di Atlantia) espressamente individuate nel Primo Contratto stesso; e
- (b) ASPI conduca il proprio *business* secondo criteri di normale e ordinaria amministrazione, in maniera prudente al fine di conservare i propri *asset* e rapporti giuridici, in coerenza e in linea con la passata gestione.

Nello specifico, durante il Periodo Interinale, Atlantia — salvo il preventivo consenso scritto del Primo Acquirente, che non potrà essere irragionevolmente negato — farà in modo che ASPI non deliberi ovvero ponga in essere, *inter alia*: (i) nuovi investimenti, che comportino spese in conto capitale di carattere significativo, come definito nel Primo Contratto; (ii) determinate operazioni, di valore significativo, fuori dal territorio italiano ovvero fuori dall'ambito del *core business* di ASPI, come meglio specificato nel Primo Contratto; (iii) modifiche ai termini e alle condizioni della convenzione unica stipulata in data 12 ottobre 2007 dalla Società e da ANAS S.p.A. (la "**Convenzione Unica**") aventi un impatto significativo di carattere economico, finanziario o di allocazione del rischio, come meglio specificato nel Primo Contratto sulla Società e sulla Convenzione Unica; (iv) l'acquisizione di nuove concessioni, o la proroga, o il rinnovo delle concessioni esistenti (diverse dalla Convenzione Unica), o la partecipazione a gare o procedure competitive per l'acquisizione di concessioni; (v) operazioni straordinarie quali aumenti di capitale, fusioni o scissioni diverse da quelle disciplinate all'articolo 2505 del codice civile, modifiche statutarie o messa in liquidazione della Società; (vi) l'acquisizione (anche mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale), il trasferimento o la cessione di partecipazioni in altre società o di rami d'azienda, oltre determinate soglie; (vii) acquisizioni o cessioni di *asset* non strumentali alla conduzione del *core business* della Società nell'ambito della gestione ordinaria, oltre determinate soglie; (viii) operazioni con parti correlate, fatte salve talune eccezioni, puntualmente indicate nel Primo Contratto; (ix) la sottoscrizione di aumenti di capitale di, ovvero il versamento di qualsivoglia contributo a titolo di *equity* a, qualsiasi società controllata, o la sottoscrizione di contratti di *cash pooling* o la concessione di garanzie, in ciascun caso fatta eccezione per le operazioni realizzate nel rispetto della Politica di Finanziamento, come di seguito definita, da adottarsi da parte della Società entro il Primo Closing.

In deroga a quanto descritto al precedente paragrafo, alla Società sarà consentito, *inter alia*, porre in essere attività od operazioni ivi descritte *sub* (i) o (iii) necessarie a: rispettare obblighi normativi, regolamentari e/o previsti dalla Convenzione Unica e/o ordini di una pubblica autorità, e/o richieste del concedente per la sicurezza del traffico o per il mantenimento dei livelli di servizio; aggiornare il piano economico e finanziario allegato alla Convenzione Unica (subordinatamente al consenso del Primo Acquirente per quanto riguarda le attività descritte al precedente paragrafo, *sub* (i)); effettuare gli investimenti di cui alla Convenzione Unica, il tutto come meglio specificato nel Primo Contratto.

Inoltre, in parziale deroga a quanto precede, alla Società sarà consentito porre in essere le attività descritte al successivo paragrafo 6.1.4, con riferimento alle quali gli Investitori, nel Patto, si sono impegnati a fare in modo che gli amministratori dagli stessi designati non esercitino il diritto di veto a loro spettante ai sensi dello Statuto.

I Contraenti hanno convenuto altresì che, a partire dalla scadenza del secondo mese successivo alla Data di Sottoscrizione e fino ai successivi 12 (dodici) mesi, Atlantia sarà libera di vendere azioni detenute in ASPI a terzi, purché a un prezzo per azione non inferiore (se del caso soggetto ad aggiustamenti al fine di tenere conto di ricapitalizzazioni, riduzioni di capitale, frazionamenti o raggruppamenti di azioni, od operazioni similari) al prezzo base per azione pagato dal Primo Acquirente ai sensi del Primo Contratto.

In aggiunta a quanto precede, Atlantia dovrà fare in modo che, per quanto possibile, almeno un membro supplente del collegio sindacale di ASPI rassegni le dimissioni con efficacia a decorrere dalla Data del Primo Closing.

Atlantia dovrà altresì fare in modo che al Primo Closing l'assemblea dei soci della Società si tenga validamente e approvi:

- (a) lo Statuto;
- (b) l'integrazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione di ASPI da 7 (sette) a 9 (nove) membri e (ii) del numero dei componenti del collegio sindacale da 3 (tre) a 5 (cinque) membri; e
- (c) la nomina di 1 (un) amministratore designato dal Primo Acquirente, nonché la nomina di 1 (un) membro effettivo e di 1 (un) membro supplente del collegio sindacale designati in conformità al Primo Contratto.

Il Contratto prevede, infine, l'obbligo in capo ad Atlantia di fare in modo che al Primo Closing il consiglio di amministrazione approvi le linee guida in materia di politica di finanziamento della Società (*financing policy*) contenute in un apposito documento accluso al Primo Contratto (la “**Politica di Finanziamento**”). Tale Politica di Finanziamento prevedrà, *inter alia*, la possibilità di ASPI, a determinate specifiche condizioni, di porre in essere le azioni necessarie a coprire rischi di *default* ai sensi di *covenant* o obblighi previsti da *debt facility* di ASPI o dalla Convenzione Unica, di ricevere garanzie o contributi in conto capitale da soci, ovvero di dare supporto finanziario o contributi in *equity* alle controllate.

#### *Azionariato in ASPI*

Alla Data di Sottoscrizione Atlantia detiene n. 622.027.000 azioni ordinarie di ASPI, rappresentative del 100% del capitale sociale della Società.

Ad esito dell'esecuzione sia del Primo Contratto sia del Secondo Contratto — in ipotesi questo sia effettivamente sottoscritto da Atlantia e Silk Road —, si prevede che il capitale sociale della Società sia ripartito come segue:

Socio	N. di Azioni detenute	Percentuale
Atlantia	559.824.300	90%
Bidco	31.101.350	5% (percentuale che potrà essere incrementata fino a un ulteriore 2,5% per effetto dell'esercizio di opzioni <i>call</i> esercitabili dalla Data di Sottoscrizione rispettivamente fino a 30 giorni dalla Data del Primo Closing e fino al 31 ottobre 2017)
Silk Road	31.101.350	5%

## **B. INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE**

### **1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO**

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale in via Alberto Bergamini n. 50, Roma, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Partita IVA n. 07516911000, capitale sociale di Euro 622.027.000, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 622.027.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna.

Si precisa che il Patto non ha ad oggetto gli strumenti finanziari di SAM.

### **2. STRUMENTI FINANZIARI CONFERITI AL PATTO**

Come indicato, il Patto contiene pattuizioni che riguardano le azioni ordinarie di ASPI, tutte dotate di pari diritti di voto (le "**Azioni**").

Ad esito dell'esecuzione sia del Primo Contratto sia del Secondo Contratto — in ipotesi questo sia effettivamente sottoscritto da Atlantia e Silk Road —, gli Aderenti apporteranno al Patto tutte le Azioni di cui essi siano rispettivamente titolari nel capitale sociale della Società, che corrisponderanno a quanto segue:

Socio	N. di Azioni apportate al Patto	Percentuale
Atlantia	559.824.300	90%
Bidco	31.101.350	5% (percentuale che potrà essere

		incrementata fino a un ulteriore 2,5% per effetto dell'esercizio di opzioni <i>call</i> esercitabili dalla Data di Sottoscrizione rispettivamente fino a 30 giorni dalla Data del Primo Closing e fino al 31 ottobre 2017)
Silk Road	31.101.350	5%

### 3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

I soggetti che aderiranno al Patto sono:

- (i) Atlantia S.p.A., con sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 03731380261;
- (ii) Bidco, società di futura costituzione, il cui capitale sociale sarà detenuto interamente (direttamente o indirettamente) da Allianz, DIF ed EDF (salvo quanto di seguito specificato); e — in ipotesi di effettiva sottoscrizione del Secondo Contratto da parte di Atlantia e Silk Road —
- (iii) Silk Road Fund Co., Ltd., società di diritto cinese, con sede legale in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), n. 7, Financial Street, Winland IFC, Tower B, Xicheng District, iscritta presso il registro dell'Amministrazione Statale dell'Industria e del Commercio della Repubblica Popolare Cinese con il codice di credito sociale unificato (*unified social credit code*) n. 91100000717845609W.

Si precisa che le Partecipazioni (come definite al successivo paragrafo 6.2.2) in Bidco potranno essere trasferite, da Allianz, DIF, ed EDF a terzi, nel rispetto delle previsioni di cui al Patto applicabili ai trasferimenti di Partecipazioni di Bidco (*cf.* successivo paragrafo 6.2.2).

Il Patto — ai fini dell'assunzione di taluni specifici impegni tra cui quanto indicato al successivo paragrafo 6.2.2 — sarà altresì sottoscritto da:

- (i) Allianz Infrastructure Luxembourg I S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), n. 14, Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450, iscrizione presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 157276;
- (ii) DIF Infrastructure IV Coöperatief U.A., ente di diritto olandese, con sede legale in Schiphol (Paesi Bassi), e sede principale in Luchthaven Schiphol (Paesi Bassi), Schiphol Boulevard 269 (118 BH), iscrizione al Registro delle Imprese al n. 63205998; e
- (iii) Électricité de France SA, società di diritto francese, con sede legale presso Parigi (Francia), Avenue de Wagram 22-30, iscrizione al Registro delle Imprese di Parigi n. 552 081 317.

### 4. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO

Alla Data di Sottoscrizione, Atlantia esercita il controllo di diritto — ai sensi degli artt. 2359 del codice civile e 93 del TUF — su ASPI. Atlantia, peraltro, continuerà ad esercitare il controllo di diritto su ASPI anche ad esito dell'esecuzione del Primo Contratto e del Secondo Contratto.

ASPI, inoltre, continuerà a esercitare il controllo di diritto — ai sensi degli artt. 2359 del codice civile e 93 del TUF — su SAM.

## 5. TIPO DI PATTO

Le pattuizioni contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al successivo paragrafo 6, sono riconducibili a previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere a), b), e d), del TUF.

## 6. CONTENUTO DEL PATTO

Si sintetizza di seguito il contenuto delle principali previsioni contenute nel Patto.

### 6.1 Governance di ASPI

#### 6.1.1 Consiglio di Amministrazione di ASPI

Alla Data del Primo Closing, Atlantia farà sì che l'assemblea dei soci di ASPI (i) deliberi l'aumento del numero dei componenti il consiglio di amministrazione da 7 (sette) a 9 (nove), e (ii) nomini due (2) amministratori rispettivamente designati da Bidco e Silk Road. Si segnala che, ai sensi del Primo Contratto, laddove l'amministratore da designarsi da parte di Silk Road non venga nominato al Primo Closing, l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione a 9 membri diverrà efficace dalla nomina di tale membro, ferma la nomina dell'amministratore designato da Bidco.

Ciascun Aderente avrà facoltà di richiedere, in ogni momento, agli altri Aderenti che l'/gli amministratore/i designato/i dall'Aderente richiedente sia/siano revocato/i; in tal caso, ciascun Aderente è tenuto: (i) a fare sì che un'assemblea dei soci sia convocata il prima possibile al fine di deliberare sulla richiesta di revoca, restando inteso che l'Aderente richiedente s'impegnerà a manlevare e tenere indenni gli altri Aderenti e/o la Società da qualsivoglia pretesa, reclamo, azione o causa avanzata o promossa dall'amministratore revocato nei confronti di tali altri Aderenti e/o della Società.

In caso di cessazione, in qualunque momento, dalla carica di uno degli amministratori, gli Aderenti provvederanno a sostituire nel più breve termine possibile tale amministratore con un altro soggetto designato dall'Aderente che ha designato l'amministratore cessato.

Gli Aderenti si sono obbligati a votare nell'assemblea dei soci della Società in modo da autorizzare gli amministratori della Società ad assumere cariche di amministratori in società concorrenti ai fini e per gli effetti di cui all'Articolo 2390 del codice civile, subordinatamente a quanto previsto nello Statuto.

#### 6.1.2 Amministratore delegato e chief financial officer di ASPI

Alla scadenza dei mandati dell'amministratore delegato e del CFO in carica alla data di stipulazione del Patto, l'amministratore delegato e il *chief financial officer* ("CFO") della Società saranno nominati da Atlantia in conformità con la procedura di selezione di seguito indicata.

Gli Aderenti faranno in modo che il consiglio di amministrazione sia convocato con ragionevole anticipo rispetto (i) all'assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione (a seconda del caso) che nominerà l'amministratore delegato o (ii) alla data prevista per la nomina del CFO. Il consiglio di amministrazione stabilirà i criteri per la selezione dei candidati, nonché i requisiti professionali e personali; e conferirà mandato a uno o più amministratori al fine di individuare i candidati idonei in base ai requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, e di organizzare dei colloqui con i candidati selezionati.

Non appena possibile, in una successiva riunione del consiglio di amministrazione, l'/gli amministratore/i incaricato/i della selezione dei candidati riferirà/riferiranno circa la propria attività al consiglio di amministrazione che, a sua volta, discuterà e approverà, con le maggioranze previste dalla legge, una lista ristretta di candidati ritenuti idonei da sottoporre ad Atlantia.

Atlantia comunicherà quindi per iscritto agli Investitori il nome e i dati del candidato selezionato tra quelli inclusi nella rosa ristretta. In caso di designazione dell'amministratore delegato, il candidato così selezionato sarà inserito nella lista che Atlantia presenterà durante l'assemblea dei soci di ASPI convocata per la nomina del consiglio di amministrazione, in conformità con le disposizioni dello Statuto.

Gli Aderenti hanno convenuto che l'amministratore delegato e il CFO della Società dovranno dedicare una parte considerevole del loro tempo alla Società, secondo quanto il consiglio di amministrazione delibererà con il *quorum* qualificato previsto in Statuto, in occasione della nomina dell'amministratore delegato e del CFO. Fermo quanto precede, gli Investitori si sono impegnati affinché gli amministratori da essi designati non esercitino i loro diritti di veto in relazione all'amministratore delegato e al CFO in carica alla data del Patto, anche in caso di rinnovo dell'incarico a tali soggetti.

L'amministratore delegato e il CFO della Società possono essere revocati esclusivamente su richiesta di Atlantia, –previa consultazione degli Investitori. A seguito della comunicazione da parte di Atlantia della richiesta di revoca, gli Aderenti coopereranno affinché (i) l'assemblea dei soci della Società revochi l'amministratore delegato, o (ii) il consiglio di amministrazione della Società, o l'amministratore delegato, revochino il CFO, a seconda del caso, restando espressamente inteso che Atlantia s'impegnerà a manlevare e tenere indenni gli Investitori e/o la Società da qualsivoglia pretesa, reclamo, azione avanzata o promossa dall'amministratore delegato o dal CFO revocati, a seconda del caso, nei confronti degli Investitori e/o la Società. L'amministratore delegato o il CFO che sostituiranno quelli che siano stati revocati dovranno essere selezionati secondo la procedura di cui sopra.

#### 6.1.3 Collegio sindacale di ASPI

Atlantia, alla Data del Primo Closing, farà sì che l'assemblea dei soci di ASPI (i) deliberi l'aumento del numero dei componenti del collegio sindacale da 3 (tre) a 5 (cinque), e (ii) nomini un sindaco effettivo e un sindaco supplente congiuntamente designati da Bidco e Silk Road.

Gli Aderenti hanno altresì concordato che, alla cessazione della carica del predetto sindaco effettivo e sindaco supplente, questi ultimi saranno sostituiti da membri designati da Bidco, i quali alla cessazione della carica saranno a loro volta sostituiti da membri designati da Silk Road, e così via.

#### 6.1.4 Veti e obblighi di consultazione preventiva

Con riferimento al diritto di veto spettante agli amministratori designati dagli Investitori in relazione alle operazioni con le Parti Correlate (come definite dallo Statuto), ai sensi dello Statuto stesso, gli Aderenti hanno convenuto tale diritto di veto non si estenda alle operazioni (i) che sono in essere alla data del Patto, o (ii) in relazione alle quali la Società abbia assunto impegni vincolanti alla data del Patto; in ambo i casi, a condizione che le stesse – se poste in essere successivamente alla data dei contratti di compravendita con gli Investitori – lo siano in conformità a quanto previsto da questi ultimi; pertanto, gli Investitori si sono impegnati a far sì che, laddove il consiglio di amministrazione fosse chiamato ad adottare una delibera sul punto, gli amministratori da essi designati votino in favore delle predette operazioni.

In aggiunta a quanto previsto dallo Statuto e dalla Politica di Finanziamento, gli Investitori si sono impegnati affinché gli amministratori da essi designati non esercitino i loro diritti di veto in relazione alle delibere necessarie a consentire: (i) alla Società di fornire a SAM le garanzie infragruppo necessarie per acquisire la nuova concessione relativa all'autostrada A3 Napoli Salerno (attualmente in gestione temporanea); e (ii) alla Società di fornire a Società Autostrada Tirrenica S.p.A. le garanzie infragruppo o

il capitale nonché consentire eventuali modifiche specifiche alla Convenzione Unica, ai fini del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia (attualmente solo in parte operativa). L'impegno di non esercitare i diritti di veto, peraltro, è previsto anche con riferimento a specifiche delibere aventi ad oggetto la Convenzione Unica, secondo quanto previsto nel Patto. Gli impegni sopramenzionati sono soggetti ai limiti indicati nel Patto e alle valutazioni degli Aderenti, avuto riguardo agli obiettivi indicati nel Patto.

Gli Aderenti si sono inoltre dati atto che l'Articolo 33.4(e) dello Statuto (che prevedrà la possibilità di spostare gli investimenti da un regime di remunerazione previsto dalla Convenzione Unica a un altro regime di remunerazione previsto dalla Convenzione Unica - a condizione che l'importo complessivo degli impegni di spesa rimanga immutato), è volto ad assicurare alla Società flessibilità nella ripartizione degli investimenti in base ai regimi di remunerazione di cui alla Convenzione Unica, su richiesta de, o di concerto con, il concedente senza, tuttavia, consentire un'alterazione drastica dei meccanismi di remunerazione di cui alla Convenzione Unica. Atlantia farà sì che la ripartizione degli investimenti sia effettuata sulla base di tale principio, in conformità a determinati criteri che gli Aderenti devono valutare in buona fede e concordare in dettaglio, tenuto conto delle valutazioni di Atlantia e degli Investitori.

Gli Aderenti, inoltre, hanno convenuto che, prima di qualunque assemblea dei soci o riunione del consiglio di amministrazione, a seconda del caso, avente all'ordine del giorno una questione sulla quale gli Investitori o gli amministratori da essi designati abbiano un diritto di veto, essi si dovranno consultare, ragionevolmente in anticipo rispetto alla relativa riunione, per discutere la questione nel rispetto delle procedure, in vigore di tempo in tempo, relative ai flussi di informazioni privilegiate.

#### 6.1.5 *Stallo*

Ogniquale volta il consiglio di amministrazione o l'assemblea dei soci della Società non sia in grado, per tre (3) adunanze consecutive (ivi compreso nelle ipotesi di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto), di approvare una proposta allo/a stesso/a presentata rispetto a questioni in relazione alle quali gli Investitori abbiano un diritto di veto ai sensi del Patto e dello Statuto, si riterrà avverata una situazione di stallo decisionale ("**Stallo**").

Entro dieci (10) giorni lavorativi dal verificarsi di uno Stallo, ciascuno degli Aderenti potrà formalmente dichiarare che si è verificato uno Stallo Decisionale mediante comunicazione scritta da inviarsi agli altri Aderenti, a seguito della quale sarà avviata la procedura descritta di seguito.

A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, per un periodo di quindici (15) giorni lavorativi (il "**Periodo di Stallo**"), il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato o il *general counsel*, rispettivamente, di Atlantia e di ciascuno degli Investitori, avvieranno delle trattative e tenteranno di superare lo Stallo in via amichevole e ciascun Aderente dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di garantire la partecipazione dei rispettivi rappresentanti per risolvere lo Stallo alle riunioni entro i termini sopraindicati.

Ove tale attività di consultazione non produca esito positivo entro la fine del Periodo di Stallo, gli Aderenti ritireranno - o faranno sì che gli amministratori da essi, rispettivamente, designati ritirino (a seconda dei casi) - la proposta di deliberazione che ha prodotto lo Stallo e si impegneranno a non presentarla nuovamente per un periodo non inferiore ai tre (3) mesi successivi alla data della relativa riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci (a seconda dei casi).

## 6.2 Trasferimento delle Azioni

### 6.2.1 *Lock-up*

Senza che ciò costituisca limitazione del diritto degli Investitori di effettuare trasferimenti consentiti di Azioni (o altri strumenti finanziari che conferiscano il diritto di acquistare, convertire, scambiare, o sottoscrivere Azioni nella Società) ai propri affiliati in base a quanto disposto dallo Statuto, fino al termine del periodo di diciotto (18 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del Patto (il “**Periodo di Lock-up**”), gli Investitori non potranno trasferire le proprie Azioni (o altri strumenti finanziari che conferiscano il diritto di acquistare, convertire, scambiare, o sottoscrivere Azioni nella Società), senza il preventivo consenso scritto di Atlantia.

### 6.2.2 *Restrizioni al trasferimento delle Partecipazioni detenute in Bidco*

Per l'intera durata del Periodo di Lock-up, Allianz non trasferirà, senza il previo consenso scritto di Atlantia, alcuna Partecipazione o diritto di voto in Bidco (o in qualsiasi soggetto controllato da Allianz che detenga una Partecipazione diretta o indiretta o diritti di voto in Bidco), ove siffatto trasferimento comporti la perdita di controllo di Bidco da parte di Allianz.

A partire da, e successivamente a, lo scadere del Periodo di Lock-Up e per l'intera durata del Patto, Allianz non trasferirà, senza il preventivo consenso scritto di Atlantia, alcuna Partecipazione (come di seguito definita) o diritto di voto in Bidco (o in qualsiasi soggetto controllato da Allianz che detenga una Partecipazione diretta o indiretta o diritti di voto in Bidco) ove siffatto trasferimento comporti la perdita di controllo di Bidco da parte di Allianz salvo che: (a) un altro soggetto che non sia un Cessionario Vietato (come di seguito definito) acquisisca il controllo di Bidco a seguito di tale trasferimento; (b) il trasferimento sia a favore di un affiliato di Allianz (posto che, nel caso di qualsiasi trasferimento di Partecipazioni o diritti di voto nel predetto affiliato che comporti la perdita del controllo, da parte di Allianz, di tale affiliato, troveranno applicazione le disposizioni di cui alle lettere (a) o (c), a seconda dei casi); (c) a seguito del trasferimento, uno o più tra Allianz, DIF, EDF o qualsiasi dei loro affiliati detenga, collettivamente, tutte le Partecipazioni in circolazione e i diritti di voto in Bidco.

Per “**Partecipazione**” si intende, con riferimento a qualunque soggetto: (i) qualunque partecipazione in tale soggetto; (ii) qualunque obbligazione convertibile, *warrant* e altro strumento finanziario convertibile in, o scambiabile con, o esercitabile in relazione a partecipazioni in tale soggetto; (iii) qualunque strumento finanziario che attribuisca al suo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere partecipazioni in tale soggetto; (iv) qualunque diritto di opzione che attribuisca al suo titolare di sottoscrivere partecipazioni di nuova emissione in tale soggetto nell'ipotesi di aumenti di capitale, così come qualunque diritto di prelazione che attribuisca al suo titolare il diritto di sottoscrivere partecipazioni di nuova emissione in tale soggetto in relazione alle quali non sia stato esercitato alcun diritto di opzione; e (v) qualunque strumento finanziario convertibile in, scambiabile con o esercitabile in relazione a partecipazioni in tale soggetto, anche a seguito di una ricapitalizzazione, riorganizzazione, fusione, cessione di attività o ad altro titolo.

Per “**Cessionario Vietato**” si intende (i) qualsiasi operatore (o gruppo di operatori) che generi, nel *business* delle concessioni autostradali in Italia, ricavi su base consolidata superiori al 20% dei ricavi su base consolidata generati da ASPI o che generi, nel *business* delle concessioni autostradali in un singolo Stato Membro dell'Unione Europea, ricavi su base consolidata superiori al 30% dei ricavi su base consolidata generati da ASPI); (ii) qualsiasi società affiliata a un soggetto *sub* (i); e (iii) qualsiasi soggetto

che detenga, direttamente o indirettamente, una Partecipazione ovvero diritti di voto uguali o superiori al 20% e sia il maggior titolare di Partecipazioni ovvero di diritti di voto in un soggetto *sub* (i).

Fatte salve le restrizioni di cui ai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2, per l'intera durata del Patto, Allianz, EDF e DIF non trasferiranno, senza il previo consenso scritto di Atlantia, alcuna Partecipazione o diritti di voto in Bidco (o in qualsiasi soggetto controllato da Allianz che detenga una Partecipazione diretta o indiretta o diritti di voto in Bidco) a Cessionari Vietati.

#### 6.2.3 Restrizioni al trasferimento delle Azioni

Fatti salvi il Periodo di Lock-up di cui al precedente paragrafo 6.2.1 e le disposizioni in merito al gradimento del consiglio di amministrazione della Società contenute nello Statuto, fintantoché Atlantia deterrà il controllo della Società, nessun Investitore potrà trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni (o altri analoghi strumenti finanziari che conferiscano il diritto di acquistare, convertire, scambiare, o sottoscrivere Azioni nella Società) a Cessionari Vietati.

#### 6.2.4 Restrizioni al trasferimento delle partecipazioni detenute da Atlantia in ASPI

Atlantia, sino al termine di un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla data del Patto, a non trasferirà alcuna Azione (o altri strumenti finanziari che conferiscano il diritto di acquistare, convertire, scambiare, o sottoscrivere Azioni nella Società) ove siffatto trasferimento comporti la perdita del controllo della Società da parte di Atlantia.

### **6.3 Disposizioni generali**

#### 6.3.1 Politica di finanziamento di ASPI

Gli Aderenti hanno concordato di fare in modo che la Società (i) assicuri che in ogni momento sia in essere una politica di finanziamento (*financing policy*) approvata di volta in volta dal consiglio di amministrazione ai sensi dello Statuto e (ii) osservi tale politica di finanziamento. La politica di finanziamento (*financing policy*) rimarrà in vigore fino all'approvazione di nuova politica di finanziamento (*financing policy*) nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Ove richiesto dal contesto di mercato, gli Aderenti si impegneranno a valutare in buona fede ogni possibile modifica alla politica di finanziamento secondo quanto necessario od opportuno nell'interesse della Società.

#### 6.3.2 Politica di remunerazione e piani di incentivazione

La Società adotterà politiche di remunerazione e piani di incentivazione volti ad accrescere la motivazione e la fidelizzazione degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti chiave, così come a diffondere una cultura di valore a lungo termine e di allineamento con l'interesse dei soci. Tali politiche e piani dovranno prevedere che la maggior parte della remunerazione variabile di amministratori, dirigenti e dipendenti chiave sia correlata ai risultati e alla *performance* generale della Società.

Gli Aderenti dovranno far sì che venga convocata una riunione del consiglio di amministrazione avente ad oggetto la discussione dei criteri per la predisposizione della politica di remunerazione e dei piani di incentivazione della Società. Successivamente, gli Aderenti dovranno far sì che venga convocata un'ulteriore riunione del consiglio di amministrazione affinché discuta e deliberi, con le maggioranze previste dalla legge, di sottoporre all'assemblea dei soci la politica di remunerazione e i piani di incentivazione.

#### 6.3.3 Soglie minime di partecipazione al Patto

Qualora un Investitore venga a detenere, in qualsiasi momento, una percentuale di partecipazione al capitale sociale di ASPI inferiore al cinque per cento (5%) (fatto salvo quanto disposto al successivo capoverso), tale Investitore dovrà fare in modo che l'amministratore da esso designato ai sensi dello Statuto si dimetta dalla carica e consegni la propria lettera di dimissioni ad Atlantia, confermando di non aver alcuna pretesa nei confronti della Società a titolo di risarcimento, per la risoluzione del rapporto, per la perdita della carica o per compensi non corrisposti, fatto salvo quanto disposto al successivo capoverso. Nell'ipotesi in cui un Investitore venga a detenere, in qualsiasi momento, a seguito di uno (1) o più aumenti di capitale da esso non sottoscritti, una percentuale di partecipazione compresa tra il quattro virgola settantacinque per cento (4,75%) (incluso) e il cinque per cento (5%), Atlantia si è impegnata a far sì che, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, tale Investitore mantenga i diritti ad esso conferiti dal Patto. Pertanto, solamente in tale ipotesi l'amministratore designato dall'Investitore rimarrà in carica fino a quando la percentuale di partecipazione di quest'ultimo non scenda al di sotto della soglia del quattro virgola settantacinque per cento (4,75%), momento a partire dal quale le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicheranno *mutatis mutandis*.

#### 6.3.4 Obblighi ulteriori

Atlantia farà in modo che, nei limiti consentiti dalla legge, la Società non stipuli nuovi accordi di finanziamento che prevedano clausole di *cross-default* o analoghe clausole che siano attivate da accordi di finanziamento/strumenti di debito sottoscritti dall'azionista di maggioranza della Società o da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo con, l'azionista di maggioranza della Società (a eccezione delle società controllate da ASPI).

## 7. DURATA

Il Patto Parasociale entrerà in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e, pertanto, alla Data del Primo Closing, e rimarrà efficace:

- (i) sino al 3° anniversario della data di sottoscrizione del Patto (il “**Termine Iniziale**”); ovvero, se anteriore,
- (ii) sino all'eventuale risoluzione consensuale del Patto.

Alla scadenza del Termine Iniziale, il Patto Parasociale sarà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 anni salvo disdetta da comunicarsi, per iscritto, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza del Termine Iniziale.

In qualsiasi momento anteriore alla scadenza o risoluzione del Patto, inoltre, il Patto si intenderà automaticamente risolto:

- (a) con riferimento a ciascun Investitore, qualora tale Investitore cessi di detenere (direttamente o indirettamente) una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale sociale di ASPI;
- (b) con riferimento ad Atlantia, qualora Atlantia cessi di controllare ASPI,
- (c) con riferimento ad Allianz, DIF o EDF, qualora (I) Bidco cessi di detenere (direttamente o indirettamente) una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale sociale di ASPI o (II) tale soggetto cessi di detenere (direttamente o indirettamente), qualsiasi partecipazione in Bidco;
- (d) con riferimento a DIF, qualora uno o più fondi gestiti dalla stessa società di gestione di DIF (o da società di gestione controllante controllata ovvero soggetta a comune controllo con tale società di gestione) acquistino (direttamente o indirettamente) l'intera partecipazione detenuta da DIF in

Bidco, a patto che tali fondi aderiscano alle previsioni del Patto in conformità a quanto previsto dal Patto stesso.

#### **8. DEPOSITO DEL PATTO**

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 10 maggio 2017.

In pari data si è altresì proceduto al deposito presso il Registro delle Imprese di Napoli.